



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11-07-2011 (punto N. 31)

Delibera

N.590

del 11-07-2011

Proponente

DANIELA SCARAMUCCIA

DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Pubblicità'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile: Marco Menchini

Estensore: Andrea Dani

Oggetto:

Modifiche al Decreto del Presidente Giunta Regionale 26 marzo 2008, n. 15/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41)

Presenti:

ENRICO ROSSI

SALVATORE ALLOCCA

ANNA RITA BRAMERINI

LUCA CECCOBAO

ANNA MARSON

RICCARDO NENCINI

GIANNI SALVADORI

CRISTINA SCALETTI

DANIELA SCARAMUCCIA

GIANFRANCO SIMONCINI

STELLA TARGETTI

ALLEGATI N°: 1

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	ARTICOLATO

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art.62 della legge regionale 24 febbraio 2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), che rinvia ad un apposito regolamento l'individuazione dei requisiti organizzativi e strutturali delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nelle "aree di integrazione socio-sanitaria;

Visto l'art. 42, comma 2 dello Statuto, secondo cui i regolamenti di attuazione delle leggi regionali sono approvati dalla Giunta con il parere obbligatorio della commissione consiliare competente;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 318 del 2.5.2011, con la quale sono state approvate alcune modifiche al DPGR 26.3.2008, n.15/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n.41(Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all' articolo 42 dello Statuto;

Ricordato che il CTD nella seduta del 25.11.2010 ha espresso parere favorevole sul provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso dalla IV commissione consiliare nella seduta del 1° giugno 2011;

Visto il parere della direzione generale della Presidenza di cui all'art. 16 del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2;

A voti unanimi

DELIBERA

di approvare le modifiche al Decreto del Presidente Giunta regionale 26 marzo 2008, n.15/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n.41), di cui all'allegato A.

Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 18 comma 2 lett. c) della l. r .23/2007.

**SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE**

BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
MARCO MENCHINI

Il Direttore Generale
BEATRICE SASSI

ALLEGATO A

MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE 26 MARZO 2008, N. 15/R (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 62 DELLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005 N. 41)

Sommario

Preambolo

- Art. 1 Modifiche all'articolo 1 del dpgr 15/R/2008

Preambolo

La Giunta regionale

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Visto il decreto del Presidente della Giunta 26 marzo 2008 n. 15/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n.41);

Visto il parere favorevole del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 3 marzo 2011;

Visto il parere della competente struttura ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento interno della Giunta regionale n.2 del 15 novembre 2010;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 2 maggio 2011 n. 318 di adozione dello schema di regolamento;

Visto il parere favorevole della quarta commissione consiliare, espresso nella seduta del 1 giugno 2011;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento interno della Giunta regionale n. 2 del 15 novembre 2010.

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 63 della l.r.41/2005 consente alle strutture residenziali e semi-residenziali già autorizzate ed a quelle che hanno presentato domanda di autorizzazione prima dell'entrata in vigore del regolamento attuativo di continuare ad operare o di avviare l'attività con il possesso dei requisiti preesistenti a quelli introdotti con il regolamento;
2. L'articolo 1, comma 3, lettera a) del regolamento regionale emanato con DPGR 26.3.2008, n.15/R, nell'estendere la propria applicazione alle strutture già operanti anche nel caso di "variazione del numero di posti letto o modifica della destinazione d'uso di locali o spazi" ha fatto nascere diversi dubbi e difficoltà applicative, soprattutto in rapporto a quanto previsto dal citato articolo 63;
3. E' opportuno circoscrivere la portata della disposizione in modo tale da escludere dall'ambito di applicazione del regolamento le strutture che non aumentano il numero dei posti letto e quelle che introducono modifiche alla destinazione d'uso dei locali e degli spazi marginali o comunque tali da non pregiudicare il rispetto dei requisiti prescritti;

approva il presente regolamento

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 del dpgr 15/R/2008

1. La lettera a), del comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale 26 marzo 2008, n.15/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41) è sostituita dalla seguente:

“a) incremento del numero dei posti letto o modifiche della destinazione d'uso di locali o degli spazi che comportino il venir meno dei requisiti organizzativi prescritti al momento del rilascio dell'autorizzazione;”.